



Pos. SDG

Decreto n. 1059

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", emanato con D.R. n. 283 del 12 aprile 2023;
- Vista la deliberazione con la quale il Senato Accademico nella seduta del 22.12.2025, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale
- Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2025;

DECRETA

E' emanato il "Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE**

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale o ad esso correlati, di cui all'art. 56, comma 1, lettera h), n. 1) e n. 2) del D.Lgs. 36/2023, a professionisti esterni all'Università degli Studi di Napoli Parthenope (d'ora in avanti "Università" o "Ateneo"), nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei principi di economicità, efficacia, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e nel rispetto delle disposizioni della legge sull'ordinamento della professione forense e dello Statuto dell'Università.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti in occasione di una singola controversia



innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali nazionali ed estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché di arbitrato, conciliazione, mediazione e negoziazione assistita.

3. La rappresentanza in giudizio dell'Ateneo è, di norma, affidata all'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, salvo conflitto potenziale d'interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa della citata Avvocatura e salvo casi speciali che saranno individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università con apposita delibera motivata, ferma restando la legislazione in materia di patrocinio diretto, senza l'assistenza tecnica di un avvocato.

ART. 2

DIFESA AFFIDATA ALL'AVVOCATURA DELLO STATO

1. L'Università, nell'ipotesi in cui sia necessario resistere in giudizio o promuovere un contenzioso, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 30.10.1933 n. 1611, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ovvero dell'Avvocatura Generale, secondo la rispettiva competenza.
2. Gli Uffici competenti dell'Ateneo supportano la fase istruttoria del contenzioso curando i rapporti con l'Avvocatura e predisponendo a tal fine memorie e documentazione necessarie alla difesa dell'Università, nonché monitorando l'andamento del contenzioso.

ART. 3

DIFESA AFFIDATA AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO

1. L'Università su proposta del Prorettore agli affari legali, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgente necessità, previo decreto rettorale, da portare a ratifica nel primo Consiglio di Amministrazione utile successivo al conferimento dell'incarico, può avvalersi di avvocati del Libero Foro nei seguenti casi:
 - a) casi di assoluta particolarità della controversia per la novità del *thema decidendum* o per la peculiare delicatezza della questione trattata o per la necessità di disporre di una particolare specializzazione;
 - b) casi di consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti, già curati da avvocati del Libero Foro, la cui attività difensiva sia stata efficacemente condotta e positivamente valutata dall'Università;
 - c) controversie in cui sussiste un conflitto potenziale di interessi con amministrazioni dello Stato, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell'Avvocatura dello Stato;



- d) casi in cui l'Autorità giudiziaria competente non sia nel territorio italiano;
- e) recuperi crediti e procedure esecutive che presentino carattere di peculiarità;
- f) altri casi speciali individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera motivata.

ART. 4 **AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Fuori dalle specifiche ipotesi nelle quali l'individuazione del professionista del Libero Foro si presenti, in via di fatto, univoca e/o necessitata, la scelta dell'Amministrazione, comunque effettuata in via residuale, è articolata in base ai concorrenti criteri di territorialità, affidabilità, rotazione, specializzazione e competenza professionale del professionista nelle materie oggetto del contenzioso; dette qualità dovranno risultare da apposito Curriculum vitae e professionale.
2. Per gli affidamenti con compenso inferiore a € 50.000,00, escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, è possibile conferire l'incarico mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più professionisti.
3. Per gli affidamenti con compenso superiore a € 50.000,00, escluse spese vive, oneri fiscali e previdenziali, gli uffici competenti pubblicano, sulle pagine web del sito istituzionale, un avviso di selezione, in cui sono indicati l'oggetto e il valore della controversia, i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, i termini per la presentazione delle offerte e le modalità di selezione del professionista. L'incarico viene affidato al professionista secondo il criterio del minor prezzo. A parità di offerta economica, la scelta del professionista avviene mediante sorteggio pubblico, alla data e nel luogo stabiliti nell'avviso di selezione.
4. Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti dal Direttore Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione o, nei casi di necessità e urgenza, previo decreto del Rettore, da portare in ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva al conferimento d'incarico, su proposta del Prorettore agli affari legali, motivata sulla base di quanto riportato al precedente art. 3, comma 1.
5. Con la suddetta delibera viene individuato il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione/competenza tecnica necessaria allo svolgimento dell'incarico professionale.
6. Al di fuori delle specifiche ipotesi nelle quali, in via eccezionale, l'individuazione del professionista del Libero Foro si presenti, di fatto, univoca e/o necessitata dalle circostanze, la scelta dell'Università viene effettuata come sopra determinato avendo riguardo nell'ordine ai seguenti criteri:
 - a) l'esperienza e la competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto



- del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; tali profili verranno desunti dal *curriculum* presentato dal professionista;
- b) consequenzialità e complementarità con altri incarichi già svolti o in corso di svolgimento (es.: prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio; più giudizi connessi; ricorso per motivi aggiunti), positivamente valutati dall'Ateneo, aventi lo stesso oggetto o vertenti sulla medesima questione relativa all'incarico da conferire;
 - c) il costo della prestazione - da intendersi quale corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto dal professionista in relazione all'incarico da conferire, deve essere adeguato in base alle tariffe professionali ed all'equo compenso di cui alla Legge 21.04.2023 n. 49.
7. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero, il Rettore in caso di necessità e urgenza, con decreto da ratificare ad opera del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, visti gli atti della procedura, delibera in merito all'affidamento dell'incarico al professionista individuato.
8. All'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione e in particolare:
- a) di impegnarsi a non accettare incarichi che determinino la situazione di incompatibilità per tutta la durata del patrocinio conferito dall'Università;
 - b) di impegnarsi al rispetto del segreto professionale e a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento dell'incarico, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito, e che tale obbligo si estende anche ai collaboratori del professionista incaricato e vale altresì nelle ipotesi di revoca o rinuncia all'incarico.
9. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito contratto alle condizioni di cui al successivo art. 5.
10. La competenza a sottoscrivere il contratto spetta al Direttore Generale, mentre la competenza a conferire la procura alle liti spetta al Rettore.

ART. 5

CONDIZIONI DELL'INCARICO

1. All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista sottoscrive apposito contratto che dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate:
- a) il nome del professionista prescelto, il codice fiscale e partita IVA;
 - b) il CIG, da acquisirsi da parte dell'Ufficio Economato, l'oggetto e l'indicazione del valore della causa e il versamento del contributo ANAC;
 - c) il compenso professionale, che deve essere determinato secondo i criteri di cui al successivo art. 6;



- d) la dichiarazione che il compenso è comprensivo anche dei pareri formulati prima, durante e dopo la causa e che, qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante non si discosterà da quello pattuito;
- e) l'obbligo alla stretta osservanza del Codice deontologico forense e del Codice etico e di comportamento dell'Università, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali per il fatto che, nello svolgimento delle proprie attività, il professionista agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento;
- f) l'obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Università sullo stato generale del giudizio, con riferimento all'andamento dello stesso, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, inviando tempestivamente copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
- g) l'obbligo - alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato - di rendere per iscritto un dettagliato parere all'Università in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) l'obbligo, all'esito di ogni eventuale consulenza tecnica d'ufficio (CTU), di rendere per iscritto all'Università un parere sulle prospettive del contenzioso;
- i) l'obbligo a partecipare a incontri e riunioni, anche presso la sede dell'Ateneo, per discutere eventuali questioni relative all'oggetto dell'incarico affidato, anche nel corso dello svolgimento della causa, a semplice richiesta dell'Università;
- j) l'obbligo a sottoporre all'Ateneo le proposte di definizione transattiva o conciliativa eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal giudice, e prospettare, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite; in tale caso, il professionista è tenuto alla redazione dell'atto di transazione o conciliazione, senza oneri aggiuntivi per l'Università;
- k) la dichiarazione che, qualora sia necessario avvalersi dell'opera di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato, previo nulla osta dell'Università, dal *dominus* incaricato; in tal caso il corrispettivo per l'attività di domiciliatazione sarà ricompreso in quello convenuto con il professionista incaricato e, comunque, posto a suo carico;
- l) l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni che potranno essere provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- m) l'indirizzo, i recapiti telefonici e di posta elettronica certificata e la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.



ART. 6

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. I compensi saranno determinati, nel rispetto del principio di economicità, con riferimento ai valori dei parametri individuati nelle tabelle allegate al D.M. (Giustizia) n. 55/2014 e s.m.i., con possibilità di aumento fino al limite massimo dei valori medi in relazione alle caratteristiche, all'urgenza e al pregio dell'attività da prestare, all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto da trattare. Sono comunque fatti salvi i casi eccezionali in cui le particolari caratteristiche di complessità del contenzioso da trattare, rendano necessario applicare una congrua maggiorazione rispetto ai valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
2. I compensi sono pattuiti in misura determinata al momento del conferimento dell'incarico professionale sulla scorta di un preventivo dettagliato che il professionista dovrà presentare in forma scritta, fornendo informazioni in ordine al grado di complessità dell'incarico e agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico sino alla conclusione dello stesso; essi varranno per l'intera attività professionale, salvo sopravvenuti maggiori oneri tributari e previdenziali imposti per legge.
3. Nelle ipotesi di contenziosi che rivestano carattere di serialità viene operato un ribasso percentuale sul compenso, in misura pari al 20%.
4. Gli uffici competenti, previo invio di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, provvedono a predisporre gli atti necessari per la liquidazione della parcella presentata a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, dopo aver verificato la corrispondenza della stessa con quanto convenuto con il professionista all'atto dell'affidamento.
5. Con il professionista possono essere convenuti pagamenti in acconto solo all'esito dell'espletamento delle principali attività riconducibili alle diverse "fasi" previste dall' art. 4, comma 5, del D.M. (Giustizia) n. 55/2014 e s.m.i. e, comunque, in misura complessivamente non superiore al 70% del compenso totale.
6. Il professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui alla succitata legge e/o di difformità della parcella redatta dal professionista rispetto ai parametri sopra riportati, l'Università si riserva la possibilità di revocare il mandato conferito.
7. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

ART. 7



RISOLUZIONE, REVOCA E RINUNCIA AGLI INCARICHI

1. L'Università è sollevata, dal soggetto incaricato, di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
2. I contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento possono essere risolti dall'Ateneo per inadempimento in caso di grave negligenza, imperizia, imprudenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività professionale.
3. Gli incarichi possono essere revocati per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, sarà comunque dovuto al professionista il compenso spettante per la fase o le fasi espletate, nella misura pattuita ridotta del 20%.
5. Il professionista, a seguito della risoluzione del contratto o della revoca dell'incarico, è tenuto a trasmettere senza indugi e in forma completa tutti gli atti e la documentazione di causa al nuovo legale incaricato del patrocinio dell'Università.
6. Le medesime disposizioni relative alla revoca dell'incarico sono applicabili nell'ipotesi di rinuncia da parte del professionista, che deve tuttavia avvenire con congruo preavviso e senza pregiudizi per le esigenze di difesa dell'Ateneo.

ART. 8

COLLEGIO DIFENSIVO

1. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi di domiciliatura e i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato.

ART. 9

PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI

1. Degli incarichi conferiti sulla base del presente Regolamento agli avvocati del Libero Foro è data evidenza sul sito web istituzionale dell'Università all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Consulenti e Collaboratori", secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali degli interessati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento



Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali"), mediante l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la riservatezza delle informazioni e garantendo agli interessati i diritti riconosciuti dalla predetta normativa.

ART.11

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, il Codice etico e di comportamento dell'Ateneo e il Codice deontologico forense.

ART.12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto rettorale; entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.

Il presente Regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo dell'Ateneo.

Napoli,

IL RETTORE

(Prof. Antonio Garofalo)